



SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELLA
LEGGE REGIONALE 13/2007
IN MATERIA DI IMPIANTI TERMICI

Raul Richiardone, Annalisa Iunco

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELLA L.R. 13/2007 IN MATERIA DI IMPIANTI TERMICI



SERVIZIO QUALITA' DELL'ARIA E RISORSE ENERGETICHE

IN COLLABORAZIONE CON LA



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI TORINO

E



Confederazione Nazionale dell'Artigianato
e della Piccola e Media Impresa
Associazione Provinciale di Torino



SOMMARIO

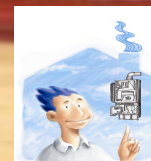
- Le principali novità introdotte dalla normativa statale e regionale
- Normativa Tecnica
- La procedura del Bollino Verde in Provincia di Torino
- Utilizzo degli strumenti informatici per lo svolgimento delle procedure
- Attività ispettiva sul territorio



DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELLA L.R. 13/2007 IN MATERIA DI IMPIANTI TERMICI



**NORMATIVA
STATALE e REGIONALE**



DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELLA L.R. 13/2007 IN MATERIA DI IMPIANTI TERMICI



Normativa Statale

L. 10/91

D.P.R. 412/93

D.P.R. 551/99

D.Lgs. 192/05

D.Lgs. 311/06

D.Lgs. 152/06

D.M. 37/08

→ **Rendimento energetico**

→ **Manutenzione degli impianti termici**

→ **Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera**

→ **Sicurezza impianti termici**



Legge Regionale 26 aprile 2000, n. 44 - Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 'Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 .

Stralcio di Piano per il Riscaldamento Ambientale ed il Condizionamento approvato dal Consiglio Regionale con D.C.R. n° 98-1247 dell'11 Gennaio 2007.

Legge Regionale n. 13 del 28 maggio 2007 - Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia.

Disposizioni attuative della Legge Regionale 13/07 in materia di impianti termici approvate con DGR n. 35-9702 del 30 settembre 2008.





PROVINCIA
DI TORINO

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELLA L.R. 13/2007 IN MATERIA DI IMPIANTI TERMICI

Normativa Statale

Normativa Regionale

COMPETENZE IN MATERIA DI IMPIANTI TERMICI

PROVINCE:

- Controllo del rendimento energetico e manutenzione di tutti gli impianti termici.
- Autorizzazioni all'emissione per impianti termici sopra soglia adibiti alla climatizzazione di ambienti non di civile abitazione.

COMUNI:

- Controllo delle emissioni di impianti termici civili di ogni potenzialità.
- Autorizzazioni all'emissione per impianti termici sopra soglia adibiti alla climatizzazione di ambienti di civile abitazione.
- Controlli sulla sicurezza e corretta installazione degli impianti.

SOGLIE – D.Lgs. 152/06 -

1. $P_n \geq 1$ MW se alimentati a biomasse, gasolio, biodiesel;
2. $P_n \geq 0,3$ MW se alimentati ad olio combustibile;
3. $P_n \geq 3$ MW se alimentati a metano o GPL.

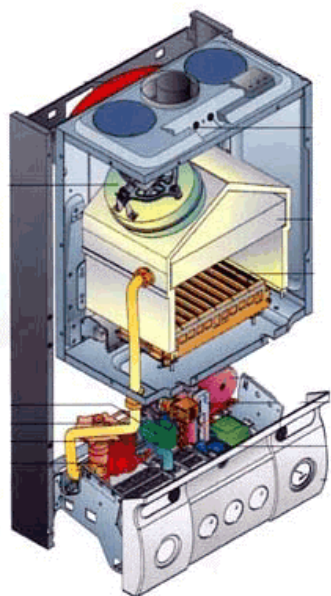


PRINCIPALI OBBLIGHI NORMATIVI SUGLI IMPIANTI TERMICI

**IN VIGORE
IN**



Definizione



IMPIANTO TERMICO: impianto tecnologico destinato alla climatizzazione invernale degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari o alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi, comprendente sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore, nonché gli organi di regolazione e di controllo; sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento, mentre non sono considerati impianti termici apparecchi quali stufe, caminetti, radiatori individuali, scaldacqua unifamiliari.

(Rif. L.R. 13/2007)



Stralcio di Piano per il Riscaldamento Ambientale ed il Condizionamento

- Le indicazioni contenute sono **cogenti** a partire dall'entrata in vigore dello Stralcio di Piano, in forza di quanto previsto all'art. 6, comma 5 della L.R. 43/2000. Ne consegue che i contenuti delle domande di "permesso a costruire" o delle DIA presentate dopo il 24/02/2007 devono essere conformi a quanto indicato nel Piano Stralcio.
- Le Amministrazioni comunali sono tenute, entro 180 gg. dalla data di pubblicazione, a recepire le prescrizioni e gli indirizzi contenuti nel Piano Stralcio, modificando o integrando i propri regolamenti edilizi.



DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELLA L.R. 13/2007 IN MATERIA DI IMPIANTI TERMICI

SCHEDA 1	Edifici adibiti a: E. 1 (1) abitazioni adibite a residenza con carattere continuativo, quali abitazioni civili e rurali, collegi, conventi, case di pena, caserme; E. 1 (2) abitazioni adibite a residenza con occupazione saltuaria, quali case per vacanze, fine settimana e simili; E. 1 (3) albergo, pensione ed attività similari. Fanno riferimento a questa scheda le attività commerciali, artigianali, di servizio e assimilabili, che sono inserite in edifici classificati nella categoria E (1) del d.p.r. 412/1993. (**)
SCHEDA 2	Edifici adibiti a: E. 2 Uffici e assimilabili, pubblici o privati, indipendenti o contigui a costruzioni adibite anche ad attività industriali o artigianali, purché siano da tali costruzioni scorporabili agli effetti dell'isolamento termico; E. 4 (2) Mostre, musei e biblioteche; E. 7 Attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili.
SCHEDA 3	Edifici adibiti a: E. 4 (1) Cinema, teatri e sale di riunione per congressi; E. 4(3) Sale da ballo; E. 4(3) Bar e ristoranti.
SCHEDA 4	Edifici adibiti a: E. 6 (1) Piscine, saune e assimilabili; E. 6 (2) Palestre e assimilabili; E. 6 (3) Servizi di supporto alle attività sportive.
SCHEDA 5	Edifici adibiti a: E. 3 Ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili: ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani nonché le strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pub E. 5 Attività commerciali e assimilabili quali: negozi, magazzini di vendita all'ingrosso o al minuto, supermercati e esposizioni.
SCHEDA 6	E. 4 (2) Edifici adibiti a luoghi di culto.

Quadro di sintesi delle tipologie di edificio considerate

Schede "N"

Costruzione di nuovi edifici
e ristrutturazioni

Schede "E"

Edifici esistenti:
Manutenzioni ordinarie e
straordinarie
ristrutturazioni di impianti termici

**Nella presentazione odierna si
prende in considerazione solo la
SCHEDA 1**

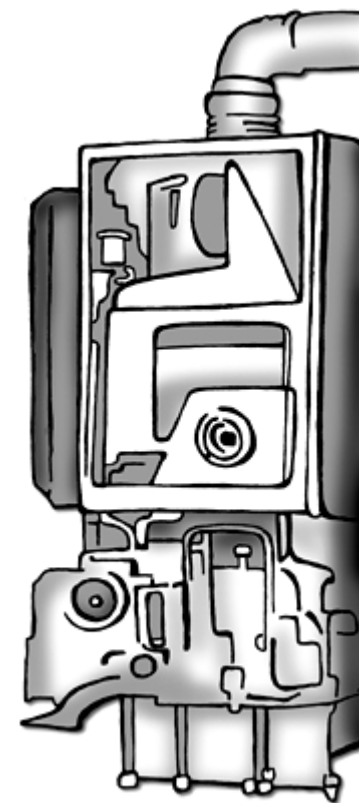


GENERATORI DI CALORE –obblighi–

I generatori di calore da installarsi in edifici di nuova costruzione o in edifici esistenti devono avere:

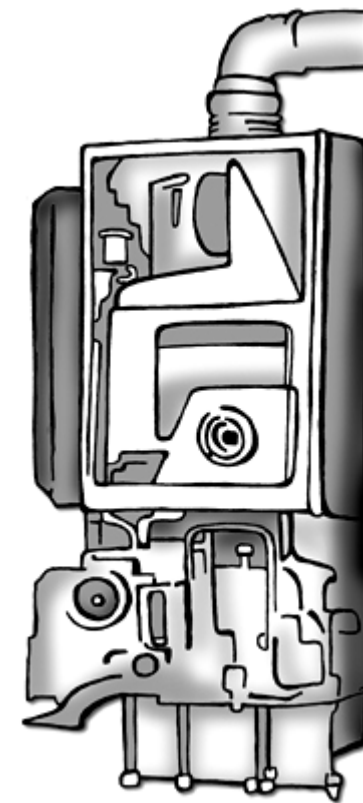
1. rendimenti non inferiori a $\eta \geq 93 + 2 \log. P_n$ (quelli previsti per la classe "4 stelle");
2. $NO_x \leq a 80 \text{ mg/kWht}$ (70 mg/kWht per generatori di calore con potenza nominale $P_n < 35 \text{ kW}$ alimentati a gas naturale o a GPL);
3. **particolato fine (PM10) $\leq 10 \text{ mg/kWh}$**

Il fattore di emissione relativo al PM10 si ritiene rispettato per i generatori di calore e i generatori di aria calda aventi le caratteristiche sopra riportate, alimentati a gas naturale, GPL, gasolio, emulsioni acqua-gasolio e biodiesel.



GENERATORI DI CALORE –deroghe–

Negli interventi che prevedono la sostituzione di un generatore di calore esistente, possono essere accettate deroghe ai livelli di rendimento sopra indicati nei casi in cui la necessità di scaricare i fumi di combustione in canne fumarie ramificate non permetta, **per ragioni di sicurezza**, l'installazione di generatori di calore in grado di garantire le prestazioni energetiche previste. In questi casi il generatore di calore installato dovrà essere caratterizzato da un rendimento non inferiore a quello previsto dal D.P.R. 660/1996 per la classe "2 stelle" ($\eta \geq 87 + 2 \log P_n$).



DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELLA L.R. 13/2007 IN MATERIA DI IMPIANTI TERMICI

GENERATORI DI CALORE A BIOMASSA



Per i generatori di calore alimentati a legna da ardere o a biomassa solida, come individuate alle lettere f) e h) del paragrafo 1, sezione 2, parte I dell'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", **devono essere rispettate** le prescrizioni previste nell'allegato 2, lettera a) per gli interventi in zona di piano, oppure lettera b) per gli interventi in zona di mantenimento dello Stralcio di piano per il riscaldamento.



DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELLA L.R. 13/2007 IN MATERIA DI IMPIANTI TERMICI

GENERATORI DI CALORE A BIOMASSA

ALLEGATO 2 Punto a): REQUISITI MINIMI PER GENERATORI DI CALORE ALIMENTATI A BIOMASSA SOLIDA INSTALLATI IN ZONA DI PIANO

Potenza termica nominale complessiva	Rendimento in condizioni nominali	Polveri totali (valori medi orari mg/Nm ³ 11% O ₂ fumi secchi)	Tecnologie di contenimento (esempio)	NO _x (valori medi orari - mg/Nm ³ 11% O ₂ fumi secchi)	Tecnologie di contenimento (esempio)
$35 \leq P_n \text{ (kWt)} \leq 3000$	$35 \leq P_n \text{ (kWt)} \leq 300$ $\eta \geq 67+6\log(P_n)$ $300 < P_n \text{ (kWt)} \leq 3000$ $\eta \geq 82\%$	30	Filtro a tessuto o Precipitatore Elettrostatico	400	Tecnologie primarie per la riduzione degli NO _x (1)
$3000 < P_n \text{ (kWt)} \leq 6000$	$\eta \geq 82\%$	30	Filtro a tessuto o Precipitatore Elettrostatico	300	Tecnologie primarie per la riduzione degli NO _x (1)
$6000 < P_n \text{ (kWt)} \leq 20000$	$\eta \geq 82\%$	30 10(*)	Filtro a tessuto o Precipitatore Elettrostatico	400 200 (*)	Tecnologie primarie e/o secondarie per la riduzione degli NO _x (2)

(*) Valori medi giornalieri

(1) ad esempio: combustione a stadi, controllo automatico del rapporto aria/combustibile, ricircolo dei fumi di combustione, ecc.

(2) ad esempio: combustione a stadi, controllo automatico del rapporto aria/combustibile, ricircolo dei fumi di combustione, SNCR (Riduzione Selettiva Non Catalitica), SCR (Riduzione Catalitica Selettiva), ecc.

Gli impianti con $P_n \geq 35 \text{ kWt}$, ad esclusione di quelli alimentati con pellets, devono essere dotati di un sistema di accumulo termico avente un volume pari ad almeno $12 \text{ dm}^3/\text{kW}$, ma comunque non inferiore a 500 dm^3 . Eventuali difficoltà a rispettare tale condizione devono essere adeguatamente giustificate dal punto di vista tecnico.

- Per potenze oltre i 20 MWt , nonché per quanto non indicato nella tabella sopra riportata, si rimanda a quanto previsto nel punto 1.1 del paragrafo 1 della Parte III dell'Allegato 1 alla parte quinta del d.lgs. 152/2006.
- le stufe e i camini, dotati o meno di sistema di distribuzione del calore generato, e gli impianti con potenzialità $< 35 \text{ kWt}$ devono essere conformi alle norme di prodotto vigenti.



DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELLA L.R. 13/2007 IN MATERIA DI IMPIANTI TERMICI

GENERATORI DI CALORE A BIOMASSA

ALLEGATO 2 Punto b): REQUISITI MINIMI PER GENERATORI DI CALORE ALIMENTATI A BIOMASSA SOLIDA INSTALLATI IN ZONA DI MANTENIMENTO

Potenza termica nominale complessiva	Rendimento in condizioni nominali	Polveri totali (valori medi orari mg/Nm ³ -11% O ₂ fumi secchi)	Tecnologie di contenimento (esempio)	NO _x (valori medi orari mg/Nm ³ -11% O ₂ fumi secchi)	Tecnologie di contenimento (esempio)
$35 \leq P_n \text{ (kWt)} \leq 500$	$35 \leq P_n \text{ (kWt)} \leq 300$ $\eta \geq 67+6\log(P_n)$ $300 < P_n \text{ (kWt)} \leq 500$ $\eta \geq 82\%$	50	Multiciclone	400	Tecnologie primarie per la riduzione degli NO _x (1)
$500 < P_n \text{ (kWt)} \leq 3000$	$\eta \geq 82\%$	50 30 (3)	Multiciclone, Filtro a tessuto o Precipitatore Elettrostatico	400	Tecnologie primarie per la riduzione degli NO _x (1)
$3000 < P_n \text{ (kWt)} \leq 6000$	$\eta \geq 82\%$	30	Filtro a tessuto o Precipitatore Elettrostatico	300	Tecnologie primarie per la riduzione degli NO _x (1)
$6000 < P_n \text{ (kWt)} \leq 20000$	$\eta \geq 82\%$	30 10 (*)	Filtro a tessuto o Precipitatore Elettrostatico	400 200 (*)	Tecnologie primarie e/o secondarie per la riduzione degli NO _x (2)

(*) Valori medi giornalieri

(1) ad esempio: combustione a stadi, controllo automatico del rapporto aria/combustibile, ricircolo dei fumi di combustione, ecc.

(2) ad esempio: combustione a stadi, controllo automatico del rapporto aria/combustibile, ricircolo dei fumi di combustione, SNCR (Riduzione Selettiva Non Catalitica), SCR (Riduzione Catalitica Selettiva), ecc.

(3) Valore limite di emissione da considerarsi requisito minimo nel caso di impianti finanziati, anche solo parzialmente, da Enti pubblici.

- Gli impianti con $P_n \geq 35 \text{ kWt}$, ad esclusione di quelli alimentati con pellets, devono essere dotati di un sistema di accumulo termico avente un volume pari ad almeno 12 dm³/kWt, ma comunque non inferiore a 500 dm³. Eventuali difficoltà a rispettare tale condizione devono essere adeguatamente giustificate dal punto di vista tecnico.
- Per potenze oltre i 20 MWt, nonché per quanto non indicato nella tabella sopra riportata, si rimanda a quanto previsto nel punto 1.1 del paragrafo 1 della Parte III dell'Allegato 1 alla parte quinta del d.lgs. 152/2006.
- Le stufe e i camini, dotati o meno di sistema di distribuzione del calore generato, e gli impianti con potenzialità $< 35 \text{ kWt}$ devono essere conformi alle norme di prodotto vigenti.



EDIFICI DI NUOVA COSTRUZIONE



- Gli edifici con un numero di unità abitative fino a 4 **possono essere dotati** di impianti termici con generazione di calore separata per singola unità abitativa
- Gli edifici con un numero di unità abitative superiore a 4 **devono essere** dotati di impianto termico centralizzato che permetta la termoregolazione e la contabilizzazione del calore per ogni singola unità abitativa.



DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELLA L.R. 13/2007 IN MATERIA DI IMPIANTI TERMICI

EDIFICI DI NUOVA COSTRUZIONE



Ad integrazione dell'energia termica necessaria alla produzione di acqua calda sanitaria, **devono essere utilizzati** sistemi basati sul solare termico e/o su tecnologie a pompa di calore. Nel caso di installazione del sistema solare termico, quest'ultimo deve garantire un contributo medio annuo pari ad almeno il 60% del fabbisogno termico per la produzione di acqua calda sanitaria, determinato secondo le disposizioni della Raccomandazione UNI-CTI R3/03 SC6. Per le destinazioni d'uso non contemplate nella Raccomandazione sopra citata il fabbisogno termico per la produzione di acqua calda sanitaria deve essere definito e dichiarato dal progettista in apposita valutazione. Eventuali deroghe devono essere adeguatamente giustificate dal punto di vista tecnico.



EDIFICI DI NUOVA COSTRUZIONE



I condotti per lo scarico dei prodotti della combustione, derivanti da qualsiasi tipologia di generatore di calore, devono essere realizzati in modo tale da superare qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri. I condotti situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili devono avere altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta. **Eventuali deroghe alla presente prescrizione possono essere concesse dal Sindaco.**



EDIFICI ESISTENTI



- Negli edifici con un numero di unità abitative superiore a 4 non possono essere realizzati interventi finalizzati alla trasformazione da impianti termici centralizzati ad impianti autonomi.
- In caso di ristrutturazione dell'impianto termico o di installazione di impianto termico in edificio esistente deve essere effettuata la verifica delle prestazioni energetiche dell'edificio al fine di individuare ed attuare, ove tecnicamente possibile, gli interventi più idonei al rispetto del livello di prestazione previsto dalla normativa vigente all'epoca di costruzione/autorizzazione.....



DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELLA L.R. 13/2007 IN MATERIA DI IMPIANTI TERMICI

EDIFICI ESISTENTI



- Per gli edifici esistenti, la cui costruzione è stata autorizzata dopo il 18.07.1991 ed entro il 30.06.2000, in caso di ristrutturazione dell'impianto termico o di installazione dell'impianto termico e comunque entro il 1.9.2009, devono essere effettuati gli interventi necessari per rendere operativa la termoregolazione e la contabilizzazione del calore per singola unità abitativa, già obbligatoria per gli edifici che hanno ottenuto il permesso di costruzione a partire dal 30.06.2000.

- Per gli edifici esistenti, la cui costruzione è stata autorizzata prima del 18.07.1991, in caso di ristrutturazione dell'impianto termico o di installazione dell'impianto termico e comunque entro il 01.09.2012, devono essere realizzati gli interventi necessari per permettere, ove tecnicamente possibile, la contabilizzazione e la termoregolazione del calore per singola unità abitativa.

Il Comune di Torino ha pubblicato il 26/02/2009 un nuovo Allegato Energetico Ambientale (DCC n. 2007 07125/038). Stesse scadenze temporali del piano stralcio, ma obbligo di termoregolazione e contabilizzazione del calore esteso anche nel caso di sola sostituzione del generatore di calore, all'allacciamento alla rete di teleriscaldamento, o al rifacimento della rete di distribuzione del calore (70%).



DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELLA L.R. 13/2007 IN MATERIA DI IMPIANTI TERMICI

EDIFICI ESISTENTI

In caso di interventi di manutenzione straordinaria di edifici, di ristrutturazione dell'impianto termico o di installazione di impianto termico in edifici esistenti, i condotti per lo scarico dei prodotti della combustione, derivanti da qualsiasi tipologia di generatore di calore, **devono essere realizzati** in modo da superare qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri. I condotti situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili devono avere altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta. **Eventuali deroghe alla presente prescrizione possono essere concesse dal Sindaco.**



OBBLIGHI DELL'INSTALLATORE/MANUTENTORE

- All'atto dell'installazione:



1. Rilascio della Dichiarazione di Conformità
2. Rilascio e compilazione del Libretto d'impianto o di centrale (scheda identificativa dell'impianto)
3. Compilazione e rilascio del primo Rapporto di controllo tecnico
4. Prova del Rendimento di combustione
5. Nomina del Terzo Responsabile
6. Trasmissione dell'Allegato IX
7. Autorizzazione all'emissione in atmosfera di impianti termici civili



1. Dichiarazione di conformità

Devono essere rilasciate 3 copie:

- 1 da dare al committente;
- 1 per il proprio archivio;
- 1 da trasmettere allo sportello unico del Comune nel caso si sia già in possesso del certificato da agibilità; in caso contrario questa copia deve essere data allo stesso committente allo scopo di richiedere tale certificato.



[fac simile](#)



1. Dichiarazione di Conformità –sanzioni–



Sanzioni irrogate dalle C.C.I.A.A.:

- da 100 a 1000 Euro per mancato rilascio della Dichiarazione di Conformità
- per più di 3 violazioni o per particolari gravità sono possibili sospensioni temporanee dall'iscrizione al registro delle imprese



D.M. 17/3/2003

2. Compilazione del Libretto d'impianto o di centrale

1. Fac simile di cui agli [Allegati I](#) e [II](#) del D.M. 17/3/2003
2. Alcune parti del libretto d'impianto e di centrale devono essere compilate dal manutentore.
3. La *Scheda identificativa* dell'impianto firmata dal responsabile dell'impianto deve essere trasmessa alla Provincia.



3. Compilazione e rilascio del primo Rapporto di controllo tecnico

Devono essere conformi all'[Allegato F](#) e all'[Allegato G](#) del D.Lgs. 192/05 e s.m.i.

Possono essere scaricati direttamente dal nostro [sito](#)

La ditta installatrice all'atto della prima messa in servizio dell'impianto deve effettuare la misurazione del rendimento di combustione (rif. DPR 551/99).

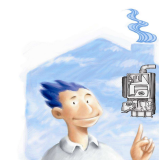


DGR 35-9702 del 30/9/2008

4. Prova del Rendimento di combustione

Generatori ad acqua calda	Rendimenti minimi di combustione
Installati prima del 31/12/1997	$\eta \geq 84 + 2 \log P_n$
Installati tra il 1/1/1998 e il 7/10/2005	
Caldaia standard	$\eta \geq 84 + 2 \log P_n$
Caldaia a bassa temperatura	$\eta \geq 87,5 + 1,5 \log P_n$
Caldaia a condensazione	$\eta \geq 91 + \log P_n$
Installati tra l'8/10/2005 e il 23/2/2007	$\eta \geq 89 + 2 \log P_n$
Installati dal 24/2/2007	$\eta \geq 93 + 2 \log P_n$

Generatori ad aria calda	Rendimenti minimi di combustione
Installati prima del 29/10/1993	$\eta \geq 77 + 2 \log P_n$
Installati tra il 29/10/1993 e il 23/2/2007	$\eta \geq 80 + 2 \log P_n$
Installati dopo il 24/02/2007	$\eta \geq 90 + 2 \log P_n$



DGR 35-9702 del 30/9/2008

4. Prova del Rendimento di combustione

Secondo la Norma UNI 10389 la misura del rendimento di combustione:

- va ripetuta 3 volte;
- il valore del rendimento di combustione è quello risultante dalla media delle 3 misure;
- occorre tenere presente che tale valore ha un'incertezza pari a più o meno di 2 punti percentuali.



5. Nomina o revoca Terzo Responsabile

- ✓ In **nessun** caso vi è l'obbligo di nominare un terzo responsabile.
- ✓ Tutti i contratti di assunzione di responsabilità **devono** essere redatti in forma scritta.
- ✓ Il terzo responsabile comunica entro 60 giorni la propria nomina alla Provincia e comunica nell'immediato eventuali revoche o dimissioni dall'incarico o variazioni sostanziali sull'impianto.



5. Nomina o revoca Terzo Responsabile

DPR 551/99

Per impianti con potenza inferiore a 350 kW il terzo responsabile deve essere un'impresa iscritta alla CCIAA o all'Albo degli Artigiani ai sensi del D.M. 37/08. Per impianti con potenza maggiore a 350 kW oltre ai requisiti di cui sopra occorre almeno:

- o l'iscrizione ad albi nazionali tenuti dalla pubblica amministrazione e pertinenti per categoria quali, ad esempio, poteva essere l'Albo Costruttori (cessato di esistere dal 31/12/99) oggi sostituito dalle SOA (Società Organismi di Attestazione che svolgono attività di attestazione di qualificazione delle imprese);
- oppure mediante l'iscrizione ad elenchi equivalenti dell'Unione Europea, oppure mediante certificazione del soggetto, ai sensi delle norme UNI EN ISO 9000.



6. Trasmissione Allegato IX

In caso di installazione o di modifica di un impianto termico civile di potenza termica nominale superiore a 35 kW, deve essere trasmessa **all'autorità competente**, nei novanta giorni successivi all'intervento, apposita denuncia, redatta dall'installatore mediante il modulo di cui alla parte I dell'[Allegato IX](#) alla parte quinta del D.Lgs 152/06 e messa da costui a disposizione del soggetto tenuto alla trasmissione. La denuncia è trasmessa dal responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto. In caso di impianti termici individuali, se il responsabile dell'esercizio e della manutenzione non è il proprietario o il possessore o un loro delegato, la denuncia è trasmessa dal proprietario o, ove diverso, dal possessore ed è messa da costui a disposizione del responsabile dell'esercizio e della manutenzione.

Autorità competente: i Comuni per impianti termici che riscaldano edifici adibiti a civile abitazione, la Provincia per impianti termici che riscaldano edifici industriali, del terziario, pubblici ecc...

Per gli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore a 35 kW, in esercizio alla data di entrata in vigore della parte quinta del D.Lgs 152/06, la denuncia doveva essere trasmessa entro il 30 aprile 2007.



7. Autorizzazione all'emissione in atmosfera di impianti termici civili

D.Lgs. 152/06

Tutti gli impianti termici civili che hanno potenzialità maggiore o uguale alle seguenti soglie

1. Impianti civili di $P_n \geq 1$ MW se alimentati a biomasse, gasolio, biodiesel;
2. Impianti civili di $P_n \geq 0,3$ MW se alimentati ad olio combustibile;
3. Impianti civili di $P_n \geq 3$ MW se alimentati a metano o GPL.

a prescindere dalla data d'installazione, sono disciplinati dal Titolo I del decreto D.Lgs. 152/06. **Per tali impianti è necessaria l'autorizzazione all'emissione in atmosfera.**

Competenze: i Comuni per impianti termici che riscaldano edifici adibiti a civile abitazione, Provincia per impianti termici che riscaldano edifici industriali, del terziario, pubblici ecc...

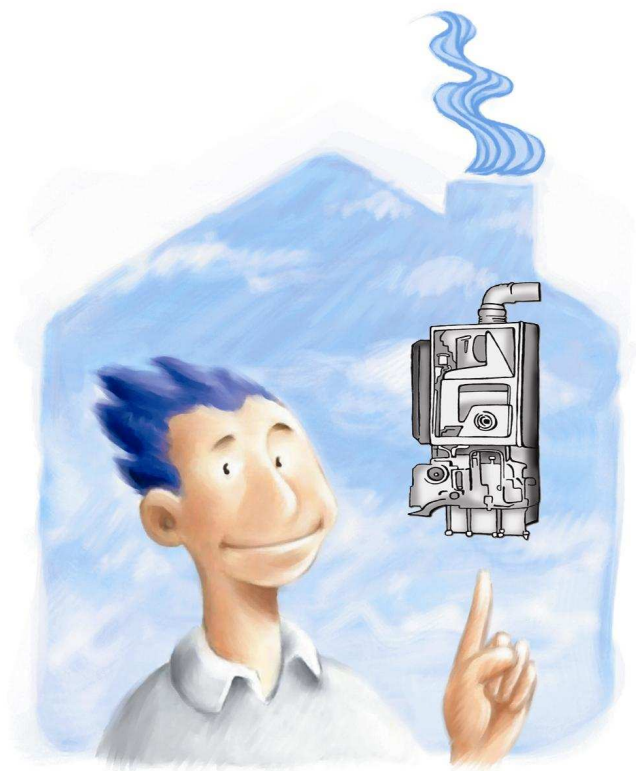
Ad oggi non sono ancora state emanate le vie generali dalla Regione Piemonte.

Gli impianti civili alimentati a carbone da vapore, coke metallurgico, coke da gas, antracitedi P_n uguale o superiore a 3 MW sono disciplinati dal Titolo I.

Vietato l'utilizzo del carbone in impianti civili di potenzialità inferiore a 3 MW.

Vietato l'utilizzo di olio combustibile in impianti di P_n inferiore a 300 kW.





• All'atto della manutenzione

- Periodicità della manutenzione
- Compilazione rapporto di controllo F, G
- Compilazione del libretto d'impianto o di centrale



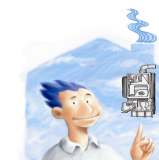
DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELLA L.R. 13/2007 IN MATERIA DI IMPIANTI TERMICI

PERIODICITA' DELLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI

Fatte salve prescrizioni più severe rese disponibili dall'impresa installatrice dell'impianto, o in assenza di queste secondo quanto previsto dalle istruzioni tecniche relative allo specifico modello elaborate dal fabbricante oppure dalle norme UNI e CEI applicate allo specifico elemento o tipo di apparecchio o dispositivo, le operazioni di manutenzione ordinaria e verifica del rendimento energetico devono essere eseguite almeno con le seguenti scadenze temporali:

Potenzialità	Tipo combustibile	
	Metano/GPL	Liquido/Solido
Pn < 35 kW	ogni due anni se impianto installato da più di otto anni	ogni anno
	ogni due anni generatori di tipo B se installati in locali abitati	
	ogni 4 anni per tutti gli altri impianti	
Pn ≥ 35 kW	ogni anno	

Per impianti di Pn ≥ 350 kW, è prevista una seconda verifica del rendimento energetico da effettuarsi normalmente alla metà del periodo di riscaldamento annuale.



DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELLA L.R. 13/2007 IN MATERIA DI IMPIANTI TERMICI

ANOMALIE RISCONTRATE NEL CORSO DEI CONTROLLI DI EFFICIENZA ENERGETICA O DELLE ISPEZIONI.

I generatori di calore per i quali siano stati rilevati, durante le operazioni di controllo di efficienza energetica, valori inferiori ai limiti fissati dall'Allegato I della DGR n. 35-9702 del 30 settembre 2008, sono comunque **esclusi dalla conduzione in esercizio continuo** prevista alle lettere e), f), g) e h) dell'art. 9, comma 6, del D.P.R. 412/93 e s.m.i.

Se il rendimento di combustione non risulta riconducibile a valori eguali o superiori a quelli fissati dalla DGR n. 35-9702 del 30 settembre 2008, mediante operazioni di manutenzione, il generatore di calore **deve essere sostituito** entro trecento giorni solari a partire dal controllo. Il cittadino può, comunque, richiedere a sue spese un'ulteriore verifica da parte dell'autorità competente. In questo caso la scadenza dei trecento giorni è sospesa fino al conseguimento dei risultati dell'ispezione.





SINTESI DELLE PRINCIPALI NORME TECNICHE



DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELLA L.R. 13/2007 IN MATERIA DI IMPIANTI TERMICI

Norme applicabili al progetto ed all'offerta

UNI 7129- 1:2008 - Impianti a gas per uso domestico e similari alimentati da rete di distribuzione - Progettazione e installazione - Parte 1: Impianto interno.

UNI 7129- 2:2008 - Impianti a gas per uso domestico e similari alimentati da rete di distribuzione - Progettazione e installazione - Parte 2: Installazione degli apparecchi di utilizzazione, ventilazione e aerazione dei locali di installazione.

UNI 7129- 3:2008 - Impianti a gas per uso domestico e similari alimentati da rete di distribuzione - Progettazione e installazione - Parte 3: Sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione.

UNI 7129- 4:2008 - Impianti a gas per uso domestico e similari alimentati da rete di distribuzione - Progettazione e installazione - Parte 4: Messa in servizio degli impianti/apparecchi.

UNI 7131: 1999 - Impianti a GPL per uso domestico non alimentati da rete di distribuzione - Progettazione, installazione, esercizio e manutenzione.

UNI 8065: 1989 - Trattamento dell'acqua negli impianti termici ad uso civile.

segue



DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELLA L.R. 13/2007 IN MATERIA DI IMPIANTI TERMICI

UNI 9165: 2004 - Reti di distribuzione del gas - Condotte con pressione massima di esercizio minore o uguale a 5 bar - Progettazione, costruzione, collaudo, conduzione, manutenzione e risanamento.

UNI 10339: 1995 -Impianti aeraulici al fini di benessere. Generalità, classificazione e requisiti. Regole per la richiesta di offerta, l'offerta, l'ordine e la fornitura.

UNI 10640: 1997 - Canne fumarie collettive ramificate per apparecchi a gas di tipo B a tiraggio naturale. Progettazione e verifica.

UNI 10641: 1997 - Canne fumarie collettive e camini a tiraggio naturale per apparecchi a gas di tipo C con ventilatore nel circuito di combustione. Progettazione e verifica.

UNI 10845: 2000 -Impianti a gas per uso domestico. Sistemi per l'evacuazione dei prodotti della combustione asserviti ad apparecchi alimentati a gas. Criteri di verifica, risanamento, ristrutturazione ed intubamento.

UNI 11071 – 7:2003 - Impianti a gas per uso domestico asserviti ad apparecchi a condensazione ed affini. Criteri per la progettazione, l'installazione, la messa in servizio e la manutenzione.

UNI 11147 :2008 - Impianti a gas per uso domestico - Impianti di adduzione gas per usi domestici e similari alimentati da rete di distribuzione, da bombole e serbatoi fissi di GPL, realizzati con sistemi di giunzione a raccordi a pressare per tubi metallici - Progettazione, installazione e manutenzione.



DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELLA L.R. 13/2007 IN MATERIA DI IMPIANTI TERMICI

Norme applicabili all'esecuzione

UNI 7129- 1:2008 - Impianti a gas per uso domestico e similari alimentati da rete di distribuzione - Progettazione e installazione - Parte 1: Impianto interno.

UNI 7129- 2:2008 - Impianti a gas per uso domestico e similari alimentati da rete di distribuzione - Progettazione e installazione - Parte 2: Installazione degli apparecchi di utilizzazione, ventilazione e aerazione dei locali di installazione.

UNI 7129- 3:2008 - Impianti a gas per uso domestico e similari alimentati da rete di distribuzione - Progettazione e installazione - Parte 3: Sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione.

UNI 7129- 4:2008 - Impianti a gas per uso domestico e similari alimentati da rete di distribuzione - Progettazione e installazione - Parte 4: Messa in servizio degli impianti/apparecchi.

UNI 7131: 1999 - Impianti a GPL per uso domestico non alimentati da rete di distribuzione - Progettazione, installazione, esercizio e manutenzione .

UNI 8065: 1989 - Trattamento dell'acqua negli impianti termici ad uso civile.

segue



DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELLA L.R. 13/2007 IN MATERIA DI IMPIANTI TERMICI

UNI 9165: 2004 - Reti di distribuzione del gas - Condotte con pressione massima di esercizio minore o uguale a 5 bar - Progettazione, costruzione, collaudo, conduzione, manutenzione e risanamento.

UNI 9248: 1989 -Linee di adduzione del combustibile liquido da serbatoio a bruciatore.

UNI 10683: 2005 - Generatori di calore a legna o biocombustibili- Requisiti di installazione.

UNI 10784: 1999 -Caldaie ad acqua alimentate a gas con bruciatore atmosferico. Prese per la misurazione in opera del rendimento di combustione.

UNI 10845: 2000 -Impianti a gas per uso domestico. Sistemi per l'evacuazione dei prodotti della combustione asserviti ad apparecchi alimentati a gas. Criteri di verifica, risanamento, ristrutturazione ed intubamento.

UNI 11071 :2003 - Impianti a gas per uso domestico asserviti ad apparecchi a condensazione ed affini. Criteri per la progettazione, l'installazione, la messa in servizio e la manutenzione.

UNI 11147 :2008 - Impianti a gas per uso domestico - Impianti di adduzione gas per usi domestici e similari alimentati da rete di distribuzione, da bombole e serbatoi fissi di GPL, realizzati con sistemi di giunzione a raccordi a pressare per tubi metallici - Progettazione, installazione e manutenzione.



DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELLA L.R. 13/2007 IN MATERIA DI IMPIANTI TERMICI

Norme applicabili alle verifiche e manutenzioni

UNI 7131: 1999 - Impianti a GPL per uso domestico non alimentati da rete di distribuzione - Progettazione, installazione, esercizio e manutenzione .

UNI 8065 :1989 - Trattamento dell'acqua negli impianti termici ad uso civile.

UNI 8364- 1:2007 Impianti di riscaldamento - Parte 1: Esercizio.

UNI 8364- 2:2007 Impianti di riscaldamento - Parte 2: Conduzione.

UNI 8364- 1:2007 Impianti di riscaldamento - Parte 1: Controllo e manutenzione.

UNI 9165 : 2004 - Reti di distribuzione del gas - Condotte con pressione massima di esercizio minore o uguale a 5 bar - Progettazione, costruzione, collaudo, conduzione, manutenzione e risanamento.

UNI 10389: 1994 -Generatori di calore. Misurazione in opera del rendimento di combustione.

UNI 10435: 1995 -Impianti di combustione alimentati a gas con bruciatori ad aria soffiata di portata termica nominale maggiore di 35 kW. Controllo e manutenzione.

UNI 10436: 1996 -Caldaie a gas di portata termica nominale non maggiore di 35 kW. Controllo e manutenzione .

segue



DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELLA L.R. 13/2007 IN MATERIA DI IMPIANTI TERMICI

UNI 10738 :1998 -Impianti alimentati a gas combustibile per uso domestico preesistenti alla data del 13 marzo 1990 -Linee guida per la verifica delle caratteristiche funzionali.

UNI 10640 :1997 - Canne fumarie collettive ramificate per apparecchi a gas di tipo B a tiraggio naturale. Progettazione e verifica.

UNI 10641 :1997 - Canne fumarie collettive e camini a tiraggio naturale per apparecchi a gas di tipo C con ventilatore nel circuito di combustione. Progettazione e verifica.

UNI 10845 :2000 -Impianti a gas per uso domestico. Sistemi per l'evacuazione dei prodotti della combustione asserviti ad apparecchi alimentati a gas. Criteri di verifica, risanamento, ristrutturazione ed intubamento.

UNI 10847 :2000 -Impianti fumari singoli per generatori alimentati con combustibili liquidi e solidi- Manutenzione e Controllo. Linee guida e procedure.

UNI 11071 – 7:2003 - Impianti a gas per uso domestico asserviti ad apparecchi a condensazione ed affini. Criteri per la progettazione, l'installazione, la messa in servizio e la manutenzione.

segue



DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELLA L.R. 13/2007 IN MATERIA DI IMPIANTI TERMICI

UNI 11137 :2004 - Impianti a gas per uso domestico e similare - Linee guida per la verifica e per il ripristino della tenuta di impianti interni in esercizio - Parte 1: Prescrizioni generali e requisiti per i gas della I e II famiglia.

UNI 11147 :2008 - Impianti a gas per uso domestico - Impianti di adduzione gas per usi domestici e similari alimentati da rete di distribuzione, da bombole e serbatoi fissi di GPL, realizzati con sistemi di giunzione a raccordi a pressare per tubi metallici - Progettazione, installazione e manutenzione.

UNI EN 12170:2002 - Impianti di riscaldamento degli edifici - Procedure per la predisposizione della documentazione per la conduzione, la manutenzione e l'esercizio - Impianti di riscaldamento che richiedono personale qualificato per la conduzione.

UNI EN 12171:2002 - Impianti di riscaldamento degli edifici - Procedure per la predisposizione della documentazione per la conduzione, la manutenzione e l'esercizio - Impianti di riscaldamento che non richiedono personale qualificato per la conduzione.



**II NUOVO SISTEMA DI
AUTOCERTIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI
TERMICI IN**



IL BOLLINO VERDE



DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELLA L.R. 13/2007 IN MATERIA DI IMPIANTI TERMICI

BOLLINO VERDE

Che cosa è

- un sistema **obbligatorio** di autocertificazione di tutti gli impianti termici
- in vigore dal **15 ottobre 2009**
- **gratuito**

↑
Sono esclusi gli scambiatori di calore
al servizio delle utenze degli impianti
di teleriscaldamento, le pompe di
calore....

Chi può rilasciarlo

- tutte le imprese iscritte alla Camera di Commercio ed abilitate alla manutenzione degli impianti termici che avranno seguito i seminari di aggiornamento organizzati dalle Province (**almeno il responsabile tecnico della ditta**) e sottoscritto l'apposito disciplinare previsto dalla Regione Piemonte.



DISCIPLINARE

BOLLINO VERDE

Il Disciplinare compilato e firmato dal Legale Rappresentante dell'impresa, dovrà essere trasmesso **non prima del 1 agosto 2009** alla CCIAA di Torino. La trasmissione dovrà essere effettuata **in forma digitale** attraverso l'apposita procedura messa a disposizione dalla stessa CCIAA. **Solo in via eccezionale** il disciplinare potrà essere consegnato a mano o trasmesso con RR alla stessa CCIAA di Torino.

Solo ad avvenuta registrazione da parte della CCIAA, sarà possibile ritirare i bollini verdi e le targhette adesive con il codice impianto presso gli appositi Sportelli.

S'invitano tutte le imprese a consultare il sito della Provincia prima di procedere alla trasmissione digitale dei disciplinari.



Caratteristiche del Bollino Verde

- distribuiti **solo** alle ditte che avranno seguito i seminari di aggiornamento;
- validi solo sul territorio della Provincia di Torino;
- non potranno essere ceduti ad altri manutentori;
- identificheranno le ditte di manutenzione alla quale sono stati distribuiti.

ATTENZIONE

Chi non sarà qualificato per apporre i bollini verdi, potrà ovviamente continuare a effettuare l'attività di manutenzione degli impianti termici, ma esporrà i propri clienti a sanzioni amministrative.



Periodicità del Bollino Verde

Il bollino verde deve essere apposto obbligatoriamente in occasione delle verifiche del rendimento di combustione:

- ogni 2 anni per gli impianti di potenza uguale e superiore a 35 kW
- ogni 4 anni per gli impianti di potenza inferiore a 35 kW

Gli impianti termici installati a partire dal 15 ottobre 2009 sono ritenuti automaticamente provvisti di bollino verde con validità fino alle scadenze sopra indicate.



Procedura

1. Alla prima verifica del rendimento di combustione successiva al 15 ottobre 2009 si dovrà apporre il **codice impianto** (codice numerico che identifica in modo univoco l'impianto termico) sul libretto d'impianto o su quello di centrale e **il bollino verde** sul rapporto di controllo tecnico (Allegati F o G) riportando su di esso il numero di codice impianto.
2. Dalla successiva apposizione del bollino verde, si dovrà apporre solo quest'ultimo sul rapporto di controllo tecnico e trascrivere il codice impianto su di esso.



Periodicità del Bollino Verde - Esempi

BOLLINO VERDE

Il primo bollino verde deve essere apposto tenendo conto della data in cui è stata effettuata l'ultima verifica del rendimento di combustione:

Esempio 1: generatore di calore con $P_n < 35$ kW, di tipo C o di tipo B installato in locale non abitato e avente meno di 8 anni, se l'ultima verifica del rendimento di combustione è stata fatta nell'ottobre 2007, il primo bollino verde dovrà essere apposto entro il 31 dicembre 2011; i successivi ogni 4 anni.

Esempio 2: generatore di calore con $P_n < 35$ kW, e avente più di 8 anni, se l'ultima verifica del rendimento di combustione è stata fatta nell'ottobre 2007, il primo bollino verde dovrà essere apposto entro il 31 dicembre 2009; i successivi ogni 4 anni.

Esempio 3: generatore di calore con $P_n \geq 35$ kW, se l'ultima verifica del rendimento di combustione è stata fatta nell'ottobre 2008, il primo bollino verde dovrà essere apposto entro il 31 dicembre 2009; i successivi ogni 2 anni.



DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELLA L.R. 13/2007 IN MATERIA DI IMPIANTI TERMICI

BOLLINO VERDE

Il manutentore abilitato dovrà reperire:

Bollino verde

FAC SIMILE



Codice impianto

FAC SIMILE

1 2 6 8 5 4 7

Codice impianto di sette cifre

TRASCRIZIONE DEL N. DEL CODICE
IMPIANTO SUL BOLLINO VERDE



DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELLA L.R. 13/2007 IN MATERIA DI IMPIANTI TERMICI

Fac-simili di bollino verde

BOLLINO VERDE

 Numero TO - 0000001 Codice Impianto Copia Provincia	 Numero TO - 0000001 Codice Impianto Copia Utente	 Numero TO - 0000001 Codice Impianto Copia Manutentore
---	--	---

Trasmissione on line
del rapporto di
controllo

 Numero TO - 0000001 Codice Impianto Copia Provincia	 Numero TO - 0000001 Codice Impianto Copia Utente	 Numero TO - 0000001 Codice Impianto Copia Manutentore
--	---	--

Solo nel caso di
trasmissione cartacea
del rapporto di
controllo



DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELLA L.R. 13/2007 IN MATERIA DI IMPIANTI TERMICI

BOLLINO VERDE

Dove ritirarli

I bollini verdi e i codici impianto potranno essere ritirati dal **15 settembre 2009** presso [lo Sportello Ambiente e i Circondari della Provincia di Torino o le Associazioni di categoria](#)

Come trasmettere i rapporti di controllo bollinati

Entro sessanta giorni dalla compilazione del rapporto di controllo tecnico, questo va inviato a cura del manutentore alla Provincia di Torino. Il rapporto dovrà essere inviato preferibilmente in via informatica secondo le procedure messe a punto dalla Regione e dalle Province. **La procedura per la trasmissione in via informatica sarà resa disponibile a partire da ottobre 2009 sul sito web della Provincia, dove saranno disponibili anche le modalità e le istruzioni per l'utilizzo.** La trasmissione in forma cartacea è comunque ammessa fino al 15 ottobre 2012.





PROVINCIA
DI TORINO

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELLA L.R. 13/2007 IN MATERIA DI IMPIANTI TERMICI

Ambiente



risorse energetiche

bollino verde

BOLLINO VERDE

La Regione Piemonte con DGR n. 35-9702 del 30 settembre 2008 ha approvato le disposizioni attuative della Legge regionale 28 maggio 2007 n. 13 in materia di impianti termici. A decorrere **dal 15 ottobre 2009** sarà reso obbligatorio su tutto il territorio della Provincia di Torino, il nuovo sistema di autocertificazione degli impianti termici denominato **BOLLINO VERDE**.

- INFORMAZIONI PER IL CITTADINO
- **INFORMAZIONI PER IL MANUTENTORE E ACCESSO AL SISTEMA**

Riferimenti normativi

- LR n. 13 del 28 maggio 2007  (200 Kb)
- DGR n. 35-9702 del 30 settembre 2008  (2 Mb)

Risorse energetiche

- presentazione
- impianti termici
- **bollino verde**
- programmazione energetica
- sportelli energia
- inquinamento luminoso
- oli minerali
- bandi e gare
- progetti
- normativa
- link di interesse



DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELLA L.R. 13/2007 IN MATERIA DI IMPIANTI TERMICI

Accesso al sistema



The screenshot shows the website www.sistemapiemonte.it with a navigation bar containing links for canali, servizi, PA in rete, la tua posta, and crediti. The main content area is titled "area di autenticazione" and features two tabs: "Autenticazione" and "Informazioni". Under the "Autenticazione" tab, there is an illustration of a smart card and a key. The text "Accesso al sistema tramite CERTIFICATO DI FIRMA DIGITALE" is displayed. A yellow box contains the text: "Primo accesso al servizio: riservato solo ed esclusivamente ai rappresentanti legali di un'azienda con ruolo registrato presso la Camera di Commercio, direttamente associato all'azienda stessa." To the right, a box titled "Problemi durante l'autenticazione?" provides a "Numero Verde" (800-450900) and contact information for Monday to Friday, 8.30 - 17.30, at info@sistemapiemonte.it.

www.sistemapiemonte.it canali servizi PA in rete la tua posta crediti

area di autenticazione

Autenticazione Informazioni

Accesso al sistema
tramite
CERTIFICATO DI FIRMA DIGITALE

Primo accesso al servizio: riservato solo ed esclusivamente ai rappresentanti legali di un'azienda con ruolo registrato presso la Camera di Commercio, direttamente associato all'azienda stessa.

Problemi durante l'autenticazione?
Numero Verde
800-450900
(lunedì - venerdì: 8.30 - 17.30)
info@sistemapiemonte.it



DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELLA L.R. 13/2007 IN MATERIA DI IMPIANTI TERMICI

Rappresentante legale

Accesso al sistema:

tramite **CERTIFICATO DI FIRMA DIGITALE**
rilasciato da una Certification Authority riconosciuta

Possibilità di delegare all'utilizzo del sistema una o più persone
appartenenti alla propria azienda
(specificando il **codice fiscale** del delegato)

Delega

Personale delegato

Accesso al sistema:

tramite **CERTIFICATO DI FIRMA DIGITALE**
rilasciato da una Certification Authority riconosciuta

L'accesso al sistema è consentito alle aziende iscritte all'Elenco Manutentori

L'Elenco contiene i nominativi dei rappresentanti legali delle aziende

Il meccanismo di **delega** consente l'accesso al sistema ad un dipendente dell'azienda (i cui dati non sono presenti nell'Elenco)



CERTIFICATO DI FIRMA DIGITALE

- **Che cos'è:** è l'equivalente informatico di un documento di identità, e consente l'identificazione del titolare in rete, assicurando l'autenticità delle informazioni.
- **Come ottenerlo:**
richiedendo una carta **CNS** (*Carta Nazionale dei Servizi*): **una tesserina plastificata** - simile ad un comune bancomat - che, mediante un apposito lettore ed un software di firma, consente al titolare di accedere ad un sistema informativo previo riconoscimento, firmare digitalmente un documento e trasmetterlo con la massima sicurezza. Il primo rilascio della carta CNS al rappresentante legale di un'impresa è gratuito.
Il certificato CNS può anche essere rilasciato su una **chiavetta USB** (Business Key); in questo caso il costo è di 40 € per il primo rilascio.
- **Chi lo rilascia:** una Certification Authority (**CA**) riconosciuta da **CNIPA: Infocert, Postecom, CNIPA, In.Te.S.A., ...** (vedere elenco su www.cnipa.gov.it)

www.to.camcom.it/cns

www.progettocns.it



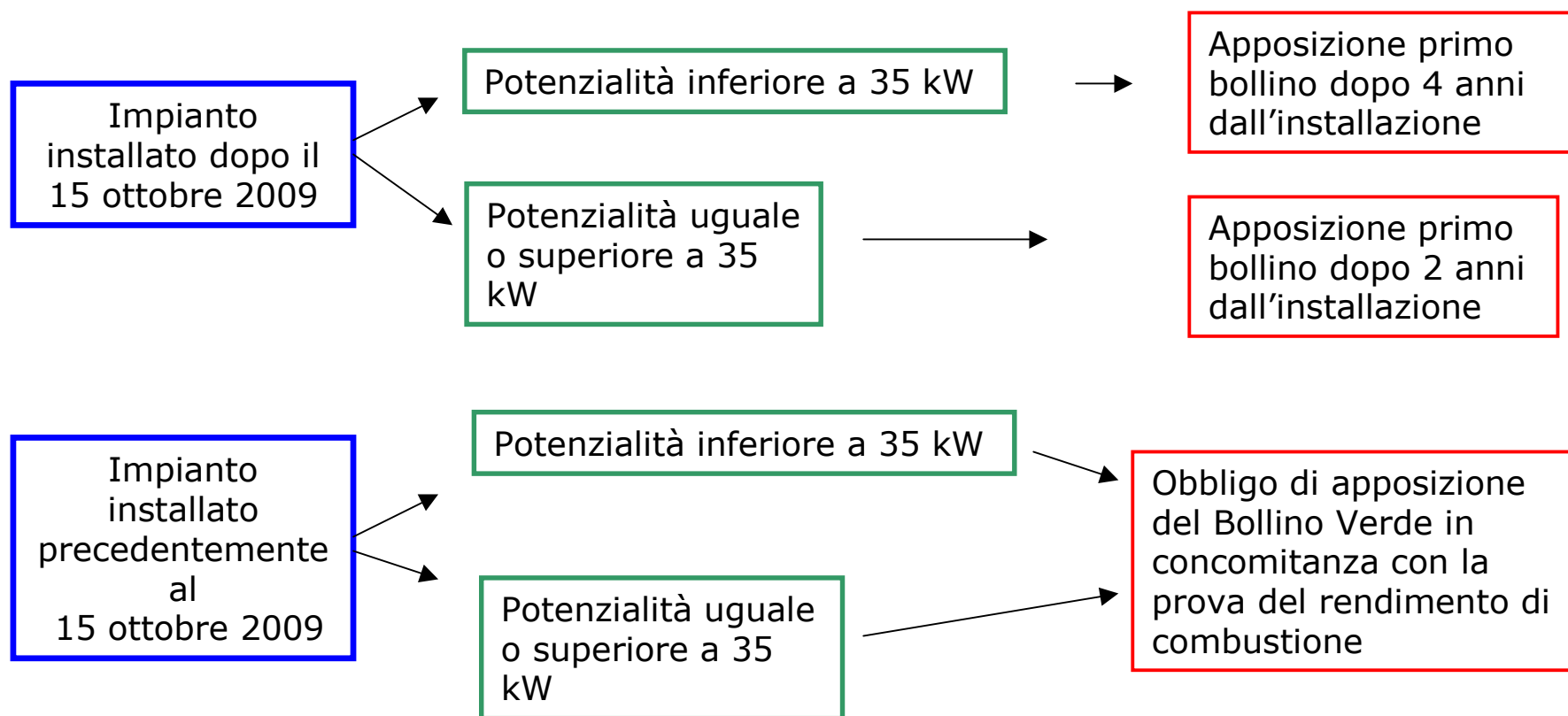


PROVINCIA
DI TORINO

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELLA L.R. 13/2007 IN MATERIA DI IMPIANTI TERMICI

Ricapitolando dal 15 ottobre 2009

BOLLINO VERDE





**ATTIVITA'
ISPETTIVA**



ISPEZIONI

Ispezioni su impianti bollinati

- Eseguite da ARPA Piemonte (L.R. 13/2007)

Ispezioni su impianti non bollinati e impianti di condizionamento

- eseguite dalle Province, ovvero dagli enti locali dalle stesse delegati (Comuni);
- per lo svolgimento delle ispezioni, le Province possono incaricare anche organismi esterni in possesso dei requisiti di cui all'allegato I del D.P.R. 412/93 e s.m.i.;
- le Province annualmente effettuano ispezioni nella misura minima del 5% degli impianti privi di bollino verde stimati sul proprio territorio;
- l'ispezione è onerosa ed i relativi costi sono a carico del responsabile dell'esercizio e della manutenzione;
- ispezioni (gratuite) degli impianti di condizionamento d'aria di $P_u > 12$ kW.



DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELLA L.R. 13/2007 IN MATERIA DI IMPIANTI TERMICI

Ispezioni su impianti non bollinati

ISPEZIONI

Classi di Potenzialità (kW)	Oneri per l'ispezione (€)
$P_n < 35$	65
$35 \leq P_n < 116$	110
$116 \leq P_n < 350$	160
$P_n \geq 350$	240
Generatore oltre il primo	30
Mancato appuntamento	25
Misura della temperatura	50

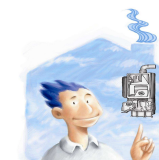


DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELLA L.R. 13/2007 IN MATERIA DI IMPIANTI TERMICI

Sanzioni/Sospensioni

ISPEZIONI

- ✓ Il responsabile dell'esercizio e della manutenzione che non ottempera al compito di mantenere in esercizio gli impianti termici e di provvedere affinché siano eseguite le operazioni di controllo e di manutenzione, secondo le prescrizioni della normativa vigente, è punito con la sanzione amministrativa **da euro 500,00 a euro 3.000,00**.
- ✓ Il responsabile dell'esercizio e della manutenzione, che provvede affinché siano eseguite le operazioni di controllo di efficienza energetica senza osservare le modalità previste all'articolo 10 della L.R. 13/07, è punito con la sanzione amministrativa da **euro 100,00 a euro 600,00** graduata in relazione alla potenza dell'impianto, e provvede altresì ai sensi dello stesso articolo 10, entro il termine di trenta giorni dalla data di accertamento dell'infrazione.
- ✓ Il tecnico dell'impresa incaricata del controllo e della manutenzione, che non ottempera ai doveri sanciti all'articolo 9, commi 2, 3 e 4 della Legge Regionale 13/2007, è punito con la sanzione amministrativa da euro **1.000,00 a euro 6.000,00**. L'autorità che applica la sanzione ne dà comunicazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di appartenenza per i provvedimenti disciplinari conseguenti.



DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELLA L.R. 13/2007 IN MATERIA DI IMPIANTI TERMICI

Esempio: ispezione su impianto $P_n < 35$ kW non bollinato e privo di manutenzione

A carico del responsabile dell'esercizio:

- euro 65 onere del controllo
- euro 200 assenza bollino
- euro 1000 assenza manutenzione
- provvedere alla bollinatura entro 30 gg.

A carico del manutentore:

- euro 2000 onere della cattiva manutenzione
- sospensione dall'elenco delle imprese abilitate al rilascio del bollino verde
- segnalazione alla CCIAA





ISPEZIONI SUGLI IMPIANTI BOLLINATI

- 1) Modalità d'ispezione
- 2) Procedura di avviso all'utente
- 3) Anomalie



MODALITA' D'ISPEZIONE

PIEMONTE

- ✓ Ispezioni gratuite e a campione sugli impianti bollinati.
- ✓ Le ispezioni saranno programmate in modo tale da garantire almeno la verifica, con periodicità triennale di tutte le imprese di manutenzione qualificate secondo criteri di priorità che tengono conto di eventuali segnalazioni da parte delle Province e degli esiti di precedenti verifiche.

Agenzia Regionale
per la Protezione Ambientale



MODALITA' D'ISPEZIONE

L'ispezione è condotta in modo tale da conseguire le seguenti finalità:

- ✓ Accertamento della rispondenza delle condizioni di esercizio e manutenzione rispetto a quanto dichiarato nel rapporto di controllo tecnico
- ✓ Verifica della sussistenza dei requisiti delle imprese di manutenzione autorizzate al rilascio del bollino verde
- ✓ Verifica della correttezza e regolarità dell'operato delle imprese di manutenzione

Nel caso di impianti dotati di generatore di calore di età superiore a quindici anni, la diagnosi energetica, il rilevamento del rendimento di produzione medio stagionale e la relativa relazione sono svolti da ARPA gratuitamente.



MODALITA' D'ISPEZIONE

L'ispezione dell'impianto avviene nei periodi di esercizio dello stesso, in base alle zone climatiche individuate dal D.P.R. 412/93 e s.m.i.

Al momento della visita a domicilio, il tecnico incaricato, munito dell'apposita tessera di riconoscimento, deve soddisfare le richieste d'informazioni o chiarimenti pertinenti al servizio.

I parametri da sottoporre a controllo sono quelli descritti nei rapporti di controllo di cui agli allegati F e G di cui al D. Lgs. 192/05 e s.m.i.

Al termine dell'ispezione, il tecnico predispone, sia in formato elettronico che cartaceo, il rapporto di controllo di cui all'allegato V delle *Disposizioni attuative della Legge Regionale 13/07 in materia di impianti termici* approvate con DGR n. 35-9702 del 30 settembre 2008 e, quando prevista, la diagnosi di cui all'allegato VI.



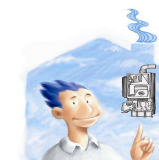
DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELLA L.R. 13/2007 IN MATERIA DI IMPIANTI TERMICI

MODALITA' D'ISPEZIONE

Viene eseguita la prova del rendimento di combustione dei generatori di calore secondo quanto previsto dalla norma UNI 10389 mediante rilevazione dei parametri indicati negli allegati F e G di cui al D.Lgs 192 e s.m.i.

I valori del rendimento di combustione misurato alla massima potenza termica effettiva del focolare deve risultare non inferiore ai valori limite fissati dalla DGR n. 35-9702 del 30 settembre 2008 all'allegato I.

Generatori ad acqua calda	Rendimenti minimi di combustione
Installati prima del 31/12/1997	$\eta \geq 84 + 2 \log P_n$
Installati tra il 01/01/1998 e il 07/10/2005	
Caldaie standard	$\eta \geq 84 + 2 \log P_n$
Caldaie a bassa temperatura	$\eta \geq 87,5 + 1,5 \log P_n$
Caldaia a condensazione	$\eta \geq 91 + \log P_n$
Installati tra il 08/10/2005 e il 23/02/2007	$\eta \geq 89 + 2 \log P_n$
Installati dal 24/02/2007	$\eta \geq 93 + 2 \log P_n$



DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELLA L.R. 13/2007 IN MATERIA DI IMPIANTI TERMICI

MODALITA' D'ISPEZIONE

PIEMONTE

Generatori ad aria calda	Rendimenti minimi di combustione
Installati prima del 29/10/1993	$\eta \geq 77 + 2 \log P_n$
Installati tra il 29/10/1993 e il 23/02/2007	$\eta \geq 80 + 2 \log P_n$
Installati dopo il 24/02/2007	$\eta \geq 90 + 2 \log P_n$

Al valore strumentale misurato dal tecnico ARPA (media delle tre misure) **viene sommata** l'incertezza di misura prevista dalla norma UNI 10389 di 2 punti percentuale.

Questo valore deve essere superiore al valore minimo ammissibile per il generatore misurato.



Procedura di avviso all'utente

Le ispezioni sono effettuate previo preavviso scritto di almeno 15 giorni, mediante raccomandata A/R.

Qualora il responsabile dell'impianto non fosse disponibile alla data indicata per l'ispezione, entro otto giorni dal ricevimento della lettera d'avviso deve contattare l'ARPA per concordare una nuova data.

Qualora l'ispezione non possa essere effettuata per causa imputabile al responsabile dell'impianto, allo stesso è addebitata una somma pari ad euro 25,00 a titolo di rimborso spese. L'ispezione è effettuata in ogni caso in altra data, con le stesse modalità di preavviso.

Qualora anche la seconda visita non si potesse effettuare per le motivazioni di cui sopra, il soggetto competente allo svolgimento dell'ispezione, oltre ad addebitare al responsabile la somma pari ad euro 25,00 a titolo di rimborso spese, comunicherà il fatto al Sindaco per i conseguenti provvedimenti di competenza a tutela della pubblica incolumità.

Inoltre, nel caso in cui si tratti di un impianto alimentato a gas di rete, sarà informata l'azienda distributrice per i provvedimenti previsti ai sensi dell'art.16, comma 6, del D.Lgs. 23 maggio 2000 n.164 (*Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144*).



Anomalie

- I rapporti delle ispezioni sugli impianti termici sono resi disponibili da ARPA alle Province.
- Le Province provvedono all'accertamento dei rapporti di controllo tecnico pervenuti e se ne rilevano la necessità, si attivano presso gli utenti finali ovvero presso gli enti competenti per gli interventi e gli adeguamenti necessari.
- Nel caso in cui l'ispezione evidenzi anomalie rispetto alla legislazione vigente in materia di sicurezza degli impianti termici, Arpa provvede a darne comunicazione agli enti competenti (Comune, Vigili del Fuoco, ASL, ISPESL) al fine di adottare i necessari provvedimenti.

Agenzia Regionale
per la Protezione Ambientale



Anomalie

PIEMONTE

Nell'eventualità in cui l'impianto sottoposto a ispezione evidenzia irregolarità relative all'art. 20 della L.R. 13/2007, ARPA provvede ad istruire la contestazione e la notifica al trasgressore applicando le sanzioni previste.

Se a seguito di ispezione su impianti bollinati si riscontrano violazioni dell'articolo 9, commi 2, 3 e 4 della Legge Regionale 13/2007 nel corso di cinque anni e in relazione ad almeno tre impianti oggetto di bollino verde, l'impresa autorizzata, singola o associata, **è sospesa per un anno** dall'elenco di cui all'articolo 11, comma 1 della stessa legge. La sospensione dall'elenco **è prevista per due anni**, se si riscontra che, nel corso di cinque anni e in relazione ad almeno tre impianti oggetto di bollino verde, sul rapporto di prova non sono state segnalate le anomalie accertate in materia di sicurezza dell'impianto termico.



DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELLA L.R. 13/2007 IN MATERIA DI IMPIANTI TERMICI

**Tutte le informazioni relative alla nuova
procedura di autocertificazione possono essere
reperate collegandosi alla pagina web:**

**[http://www.provincia.torino.it/ambiente/
energia/bollino_verde/](http://www.provincia.torino.it/ambiente/energia/bollino_verde/)**



GRAZIE PER L'ATTENZIONE



**SERVIZIO
QUALITA' DELL'ARIA E RISORSE
ENERGETICHE
Ufficio Impianti Termici**

Corso Inghilterra, 7/9 10138 – TORINO
www.provincia.torino.it/ambiente/energia/impianterm
E-mail imptermici@provincia.torino.it

